



Decreto federale concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2016²
sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020³,
decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est è stanziato un credito quadro di 1025 milioni di franchi.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021.

³ Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sull'indice svizzero dei prezzi al consumo nel dicembre 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti ipotesi di rincaro:

2021: +0,4 %;

2022: +0,6 %;

2023: +0,8 %;

2024: +1,0 %.

1 RS 101
2 RS 974.1
3 FF 2020 2313

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.